

Accertamenti, pignoramenti e pagamento cartelle: nuovo stop fino al 28 febbraio 2021

Il [decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2021, recante: *»Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19«*, **ha differito al 28 febbraio 2021** il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal [D.L. n. 3/2021](#).

Di seguito vengono riepilogate le misure già introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria, aggiornate con i nuovi termini definiti nel [D.L. n. 7/2021](#).

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Differimento al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. **Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021** che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21

febbraio 2020.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sospensione fino al 28 febbraio 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall'entrata in vigore del [D.L. 3/2021](#) e **fino al 28 febbraio**, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 *bis* del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

Sospensione dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-*bis* del DPR 602/1973,

prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/05/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72-*bis* del D.P.R. n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Fonte: <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/>

Per saperne di più:

Si pubblicano le relazioni ([illustrativa](#) e [tecnica](#)) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Gualtieri) e dal Ministro della giustizia (Bonafede), presentato al Senato della Repubblica il 30 gennaio 2021 e trasferito alla Camera dei deputati il 2 febbraio 2021, recante: «Conversione in legge del [decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7](#), recante proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica» – (Atto Camera n. 2879).

La ratio del D.L. per il differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di riscossione e accertamento

[Link al testo della relazione illustrativa](#) del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante «*Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» – A.C. n. 2879

La relazione tecnica del D.L. per il differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di riscossione e accertamento

[Link al testo della relazione tecnica](#) del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante «*Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» – A.C. n. 2879

Il testo del decreto legge n. 7/2021

[Link al testo del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7,](#) recante «*Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*». Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 2021, n. 24